

Rassegna Stampa

di Venerdì 3 dicembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
13	Il Sole 24 Ore	03/12/2021	<i>Pnrr: ripartiti 3,2 miliardi, ponti locali affidati all'Anas. Giovannini, target centrati</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
29	Italia Oggi	03/12/2021	<i>Bonus, controlli multipli (M.Sironi)</i>	4
Rubrica Lavoro				
39	Corriere della Sera	03/12/2021	<i>Lavoro, creati 35 mila posti in piu'. Le assunzioni? Quasi tutti uomini (C.Voltattorni)</i>	5
39	Corriere della Sera	03/12/2021	<i>Le prime a perdere il posto. E le ultime a rientrare (R.Querze')</i>	6
Rubrica Altre professioni				
43	Il Sole 24 Ore	03/12/2021	<i>Entro una settimana la data delle lezioni</i>	7
Rubrica Fisco				
42	Il Sole 24 Ore	03/12/2021	<i>Per i forfettari il 110% passa da cessione e sconto in fattura (L.De Stefani)</i>	8
26	Italia Oggi	03/12/2021	<i>Bonus edilizi, listini tutti buoni (F.Poggiani)</i>	9
36	Italia Oggi	03/12/2021	<i>Aree edificabili, cambia l'Imu (S.Trovato)</i>	10
Rubrica Pubblica Amministrazione				
41	Il Sole 24 Ore	03/12/2021	<i>Pa, ecco il piano unico su personale, corruzione e digitalizzazione (G.Trovati)</i>	11

INFRASTRUTTURE

Pnrr: ripartiti 3,2 miliardi, ponti locali affidati all'Anas Giovannini, target centrati

Con la ripartizione di altri 3,2 miliardi a Regioni ed enti locali per progetti idrici (2 miliardi), infrastrutturazione delle Zes (630 milioni), ciclovie turistiche (400 milioni) e ciclovie urbane (200 milioni), il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha assegnato ormai agli enti locali il 97% delle risorse per gli investimenti del Pnrr di cui è responsabile. Inoltre, l'approvazione in Conferenza Unificata dei decreti che ripartiscono i fondi e danno le linee guida per il trasferimento all'Anas del monitoraggio sui ponti stradali di secondo livello (prima regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali) consente al Mims di centrare anche il sesto e ultimo obiettivo Pnrr al 31 dicembre prossimo, per quanto di sua competenza. Il ministro Giovannini ha espresso soddisfazione, dicendo che «il risultato raggiunto in tempi così rapidi è stato possibile anche grazie all'efficace collaborazione con le Regioni e gli altri Enti territoriali». Ma non ha trascurato il percorso ancora da fare, visto che ora saranno quegli stessi enti territoriali a dover avviare il percorso che porta alle ulteriori assegnazioni a singoli progetti e all'apertura dei cantieri. «Stiamo lavorando - ha detto Giovannini - per garantire l'attuazione dei progetti nei tempi previsti: siamo impegnati a supportare gli enti attuatori nella realizzazione dei progetti. A tale scopo abbiamo creato la Pnrr Academy per formare il personale delle stazioni appaltanti e abbiamo attivato, con Sogei, un innovativo sistema di monitoraggio per seguire l'intero iter degli atti amministrativi di competenza dei soggetti attuatori, così da anticipare e risolvere rapidamente eventuali criticità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dopo il dl 157/2021 e la circolare 16/E, verifiche di merito e preventive

Bonus, controlli multipli

Nuovo atto di recupero lo strumento più usato

DI **DUILIO LIBURDI**
 E **MASSIMILIANO SIRONI**

Controlli su più fronti per i bonus edilizi e, più in generale, per le agevolazioni Covid. Lo strumento che sarà utilizzato dall'amministrazione finanziaria sarà nella più parte dei casi il «nuovo» atto di recupero che, rispetto agli ordinari atti notificati, non consentirà la compensazione di quanto ritenuto dovuto. Questa sarà la parte relativa ai controlli di merito fermo restando che una rilevante attività sarà costituita dai controlli preventivi come delineati, in linea puramente generale, dal provvedimento dell'agenzia delle entrate del 1° dicembre.

Successivamente all'emanazione e all'entrata in vigore del dl.157/2021, l'attenzione si è correttamente concentrata sugli adempimenti richiesti dalla norma, in particolare in relazione ai bonus edilizi diversi dal 110%. Infatti, con ri-

ferimento a detta ultima agevolazione, il vero intervento riguarda il caso del contribuente che «conserva» la detrazione all'interno della propria dichiarazione. Posto che, anche dopo la circolare n.16 del 2021, resta il dubbio sulla ricomprensione o meno degli oneri sostenuti a titolo di visto conformità nel plafone delle diverse agevolazioni, una attenzione ancora maggiore deve essere riservata all'attività di controllo che, preventivamente e successivamente, le Entrate potranno in essere in modo trasversale sia in relazione ai bonus edilizi che, più in generale, nell'ambito delle agevolazioni Covid.

In tema di controlli preventivi, in attuazione del nuovo art.122 bis del dl 157/2021, il provvedimento dell'agenzia nulla aggiunge al dettato letterale della norma e, quindi, la vera casistica sarà oggetto di conoscenza sul campo nel momento in cui si concretizzeranno i primi blocchi delle comunicazioni. Provando soltanto ad

ipotizzare dei criteri, e considerando che un indicatore di pericolosità è comunque riconducibile ai soggetti che intervengono nelle cessioni dei crediti, si può immaginare che un elemento possa essere quello legato all'esistenza di controlli in essere ovvero già avvenuti per particolari fattispecie di violazioni ritenute particolarmente gravi quali quelle correlate alle fatture fittizie. In ogni caso, come anche chiarito nella circolare n.16, il pacchetto di controlli di merito è contenuto nell'art.3 del dl dedicato, sin dal primo comma a delineare lo strumento operativo in relazione ai bonus ed alle agevolazioni Covid indipendentemente dalle sanzioni che potranno essere applicate al momento di effettivo recupero posto che la norma fa salva l'operatività delle disposizioni specifiche. Ad esempio, con riferimento ai contributi a fondo perduto, il sistema sanzionatorio prevede l'applicazione di una sanzione dal 100% al 200% del contributo parifican-

do dunque la fattispecie al credito inesistente che può essere recuperato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo. Questa disposizione regola la sostanza della fattispecie mentre l'art.3 delinea ed individua lo strumento con il quale avviene il recupero. Detto articolo, al comma 2, individua l'atto di recupero come strumento principale per il recupero delle agevolazioni richiamando una norma esistente da molti anni nell'ordinamento quale l'art.1, commi 421 e 422 della l. 311/2004. Detto strumento, dunque, si affianca di fatto al pacchetto delle disposizioni che regolano l'impianto sanzionatorio e procedimentale in tema di bonus edilizi contenuto nell'art.121, commi 4 e seguenti del dl 34/2020. Si inserisce in questo contesto la fattispecie procedurale dell'atto di recupero che consente la riscossione di crediti indebitamente compensati maggiorati delle sanzioni e degli interessi.

— © Riproduzione riservata —



Lavoro, creati 35 mila posti in più Le assunzioni? Quasi tutti uomini

Aumenta il divario di genere per l'occupazione. Inflazione ai massimi dal 1997

ROMA Più 35mila posti di lavoro in un mese; più 42mila in un trimestre; più 390mila in un anno. Ma meno di uno su 3 è per una lavoratrice e anzi, tra settembre e ottobre, rileva l'Istat nel suo osservatorio mensile sull'occupazione, i nuovi occupati sono solo uomini. E su base annua sono 118mila le nuove lavoratrici (+1,2%) contro 271mila nuovi lavoratori (+2,1%). Ma l'occupazione cresce e il tasso per tutti è risalito al 58,6% (+0,1% sul mese di settembre e +1,2% sull'ottobre 2020), solo che per gli uomini l'aumento è dell'1,5% mentre per le donne resta a +1%.

L'Istat rileva anche come l'aumento degli occupati continui a riguardare il lavoro dipendente e che quello a termine, sia su base mensile sia su base annuale, continui ad avere percentuali più alte - +0,7% e +14% - rispetto al permanente che cresce nel mese dello 0,2% e nell'anno dello 0,9%. Invece diminuiscono gli autonomi (-9% in un mese e -2,6% in un anno, pari a 132mila unità in meno) ma anche gli inattivi: 425mila in meno in un anno, che si tra-



Il ministro del lavoro, Andrea Orlando

duce in più persone in cerca di un'occupazione, cresciute in un mese di 51mila unità. A crescere tra gli occupati sono soprattutto i giovani nella fascia 15-24 anni, ma si tratta di occupazioni prevalentemente a termine. E comunque, sottolinea l'Istituto, «rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020) il numero di occupati è

390

mila
I nuovi posti di lavoro creati in un anno, da ottobre 2020 all'ottobre 2021

inferiore di quasi 200mila unità».

Ma la ripresa è «ancora incompleta», avverte Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Bce: «L'aumento dell'inflazione e la risalita dei contagi stanno colpendo l'Europa nella prima fase della ripresa». L'aumento dei prezzi preoccupa: nell'area Ocse ad ottobre l'inflazione ha raggiunto il 5,2% contro il 4,6% di settembre e l'1,2% dell'ottobre 2020. È il livello più elevato dal febbraio 1997 con l'aumento del 24,2% dei prezzi dell'energia: il massimo dal 1980. Di poco più basse le percentuali nella zona euro ma comunque alte: 4,1% di ottobre contro il 3,4% di settembre e il -0,3% di un anno fa. In Italia l'indice dei prezzi è salito al 3% con il prezzo dell'energia che ha contribuito per 2,1 punti. «Stiamo guardando i dati e gestendo giorno per giorno - dice Laura Castelli, viceministro all'Economia -, siamo guardinghi sul fatto che bisogna fare tutto quello che è necessario in questo momento».

Claudia Voltattorni



Il commento

Le prime a perdere il posto E le ultime a rientrare

di Rita Querzè

Le donne sono state le prime a uscire dal mercato del lavoro quando è arrivato il Covid. I dati Istat ci mostrano ora che sono le ultime a rientrare. Se quella dell'occupazione fosse una gara tra i sessi, si potrebbe dire che le donne a ottobre hanno perso 36 mila a zero: 36 mila uomini in più con un contratto a fronte di zero occupate aggiuntive. Secondo i dati Eige, Gender equality index, l'Italia è ultima nell'Unione europea per parità sul lavoro. Finché continuerà a lavorare meno di una donna su due (oggi il 49,5%) resteremo in fondo alla classifica. Chi, poi, spera in un «effetto Pnrr» sull'occupazione femminile rischia di venire deluso. È vero: il piano di ripresa e resilienza stabilisce che il 30% dei posti creati vadano alle donne. Ma a breve un Dpcm preciserà in base a quali criteri le stazioni appaltanti potranno derogare alla norma. È vero: nel Pnrr ci sono 4,5 miliardi per creare nuovi posti nei nidi. Ma questo ci permetterà a malapena di arrivare a garantire il posto a un bambino su tre, target che secondo l'agenda di Lisbona l'Italia avrebbe dovuto raggiungere nel 2010. Eppure un'offerta di nidi di qualità a costi bassi sarebbe indispensabile per garantire alle donne la possibilità di lavorare fuori casa in un Paese in cui il 70% dei compiti domestici gratuiti sono prerogativa femminile. Molto si sta facendo per favorire l'accesso delle donne alle occupazioni tecnico-scientifiche, più stabili e meglio retribuite. Sacrosanto, ma non basta. Per aumentare il numero delle donne al lavoro è arrivato il momento di investire sull'occupazione nei servizi. Più occasioni (e più dignità) per formatrici, operatrici sanitarie, addette al lavoro di cura. Mestieri di cui proprio l'emergenza Covid dovrebbe averci mostrato l'importanza.



COMMERCIALISTI

**Entro una settimana
la data delle lezioni**

Ieri al ministero della Giustizia c'è stato il primo incontro con i tre commissari chiamati a guidare i commercialisti verso le elezioni, prima degli Ordini territoriali e poi del Consiglio nazionale. Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto assicura che entro una settimana si conosceranno le date del voto. «Abbiamo chiesto ai commissari di fare presto, nel rispetto delle regole procedurali, e se questo comporterà che i tempi si allungheranno non sarà un problema». Per ora la data per l'elezione del Consiglio nazionale resta quella del 28 febbraio; ora i commissari dovranno fare il punto sui passaggi da fare per stabilire il calendario del voto.



Per i forfettari il 110% passa da cessione e sconto in fattura

Casa. Chi è assoggettato a imposta sostitutiva o a tassazione separata non accede direttamente al superbonus ma può comunque trasferirlo a terzi

Luca De Stefani

I forfettari non possono detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi il superbonus del 110%, ma possono trasferirlo a terzi. Possono anche ricevere il credito come cessionari o fornitori nello sconto in fattura, per poi compensarlo in F24. Se fornitori, poi, sono avvantaggiati rispetto agli altri, relativamente alla ritenuta dell'8% applicata dalla banca, in quanto la sua base imponibile è al netto del 22 per cento. Infine, il general contractor deve rifatturare le spese professionali con Iva del 22%, anche se riceve la fattura senza Iva dal forfettario. Sono queste tutte le particolarità a cui devono prestare attenzione i forfettari che si approciano ai bonus edili.

Forfettari

Per la circolare delle Entrate n. 24/E/2020, il superbonus del 110% non può essere «utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva» (come i forfettari), in quanto trattasi di una «detrazione dall'imposta lorda». La stessa circolare, però, ha ricordato che i forfettari (si ritiene, anche i minimi) possono sempre optare, «in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione», per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura (si vedano le risposte 543/2020 e 514/2020).


«Tra i soggetti che possono ricevere i crediti d'imposta relativi ai bonus edili, come cessionari o fornitori che applicano lo sconto in fattura, rientrano anche i contribuenti in regime forfettario (o minimi), i quali possono utilizzare il credito d'imposta anche per pagare l'imposta sostitutiva da loro dovuta».

Forfettari come cessionari

Tra i soggetti che possono ricevere i crediti d'imposta relativi ai bonus edili, come cessionari o fornitori che applicano lo sconto in fattura, rientrano anche i contribuenti in regime forfettario (o minimi), i quali possono utilizzare il credito d'imposta anche per pagare l'imposta sostitutiva da loro dovuta.

Ritenute dell'8%

Per usufruire dei bonus edili, per i quali è obbligatorio il bonifico parlante, i committenti non devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto



dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20% o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla ritenuta dell'8%, operata dalla banca, prevale su quella generale (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).

Anche se l'impresa edile o il professionista sono forfettari o minimi (di regola senza ritenuta), la ritenuta dell'8% va applicata sui bonifici parlanti (da recuperare nei righe LM41 e RS40 di Redditi PF). Per evitare di calcolare la ritenuta anche sull'Iva e conseguentemente di essere censurati in ambito comunitario per duplicazione della stessa, la circolare delle Entrate n. 40/E/2010 ha chiarito che la ritenuta d'acconto dell'8% debba essere «operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva», ordinaria del 22%, a prescindere dal fatto che nella fattura sia stata applicata un'aliquota diversa o nessuna aliquota (per i minimi o i forfettari).

General contractor

Nel caso in cui il general contractor stipuli un mandato senza rappresentanza con il

committente finale per le spese professionali per le asseverazioni del superbonus del 110%, il general contractor a monte riceverà una fattura dal professionista forfettario (o minimo) senza Iva, mentre a valle, in base all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Dpr 633/1972, rifatturerà al committente, privato consumatore o condominio, con aliquota Iva ordinaria.

Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che mantiene la «stessa natura intrinseca dell'operazione riaddebitata» (risposta n. 575/2020, risoluzioni n. 13/E-VII-15-6011-1998 e n. 6/E/1998). Questa stessa natura Iva è solo a livello «oggettivo», mentre l'esclusione da Iva delle prestazioni fornite dai forfettari deriva da ragioni «soggettive» degli stessi. Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le novità in materia di superbonus ntplusfisco.ilssole24ore.com



E' quanto emerge dall'emendamento del governo al ddl bilancio 2022 sulle attestazioni

Bonus edilizi, listini tutti buoni

Congruità delle spese, ok anche al prezziario del genio civile

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ampio ventaglio per l'attestazione della congruità delle spese per gli interventi ordinari di ristrutturazione, sismabonus e bonus facciate. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del ministero della transizione ecologica, atteso per i primi mesi del 2022, nemmeno il prezziario DEI (genio civile) risulta escluso dall'utilizzo, sebbene in forma residuale, potendosi qualificare come fonte e listino ufficiale per la determinazione dei prezzi correnti di mercato.

Questo l'impatto delle recenti novità, in tema di bonus edilizi, alla luce dell'emendamento (n. 9.2000) de governo al disegno di legge 2448, la legge di bilancio 2022.

Si tratta di un pacchetto di modifiche presentato dall'esecutivo alla manovra, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, che interviene sulle disposizioni contenute nel dl 157/2021 (decreto antifrodi), trasportandole all'interno del disegno di legge che si trova all'esame della commissione bilancio del senato.

Nel corpo dell'art. 119, innanzitutto, al comma 11, ai fini dell'opzione per la cessione

o sconto in fattura viene introdotto l'obbligo (già previsto dal dl 157/2021) di ottenere il visto di conformità, limitata alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) anche nel caso in cui la detrazione sia utilizzata direttamente dal contribuente, con la sola eccezione, anch'essa prevista attualmente dal decreto antifrodi, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, presentata direttamente all'Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d'imposta.

Nel comma 13-bis del citato art. 119, al terzo periodo, viene inserita la locuzione per la quale, l'asseverazione, di cui alle lett. a) e b) del comma 13, deve far riferimento ai prezzi individuati dal decreto del 6/08/2020 (decreto Requisiti) o ai valori massimi fissati, per talune categorie di beni, con provvedimento ad hoc del ministro della transizione ecologica, da emanarsi, questa l'ulteriore novità, entro il 9/02/2022.

Dopo il comma 1-bis dell'art. 121 del dl 34/2020 trova posto il comma 1-ter nei contenuti identici a quello del dl 157/2021, con la conseguenza che il contribuente deve ottenere il visto di conformità dei



Daniele Pesco, presidente della 5ª Commissione del Senato, è tra i relatori al disegno di legge di bilancio 2022

dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, nonché l'asseverazione dei tecnici abilitati delle spese sostenute, come indicato nel novellato comma 13-bis del medesimo art. 119.

Il nuovo art. 122-bis, introdotto nel dl 34/2020 dal dl 157/2021, avente a oggetto le misure di contrasto alle frodi, risulta identico a quello inserito nel citato provvedimento antifrodi e prevede, com'è noto, la possibilità di sospendere, a cura dell'Agenzia delle entrate, gli effetti delle comunicazioni per le opzioni inviate, ai sen-

si delle disposizioni contenute negli articoli 121 e 122 del dl 34/2020.

Il meccanismo appena indicato, infatti, prevede che l'Agenzia delle entrate possa congelare la cessione del credito, sia nel caso della prima cessione o delle successive, entro i cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso presentino profili di rischio relativamente, in particolare, alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti in Anagrafe tributaria o in altra banca dati dell'Amministrazione finanziaria, ai da-

ti riferibili ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti intervenuti nelle operazioni oggetto dei detti crediti o per analoghe cessioni eseguite in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se i rischi sono confermati la comunicazione si considera non eseguita e la cessione non perfezionata mentre se i rischi non sono confermati o nel caso in cui siano decorsi i trenta giorni, l'operazione viene sbloccata e la cessione produce i propri effetti. Resta confermato, con riferimento alle agevolazioni in commento, che l'agenzia esercita i poteri di controllo previsti dagli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del dpr 633/1972, finalizzati al recupero dei bonus indebitamente fruiti, con applicazione delle sanzioni e con un atto di recupero, di cui ai commi 421 e 422 dell'art. 1 della legge 311/2004, impugnabile cui si rende applicabile la disciplina del processo tributario, di cui al dlgs 546/1992.



© Riproduzione riservata



Le novità in vista del saldo del 16/12 dopo le modifiche contenute nella Manovra 2020

Aree edificabili, cambia l'Imu

Nuove regole sui valori dei terreni. Tassate le pertinenze

DI SERGIO TROVATO

Si avvicina la scadenza del saldo Imu. Il 16 dicembre prossimo è l'ultimo giorno per effettuare il versamento della seconda rata. Occorre fare i calcoli per determinare l'imposta dovuta, osservando le nuove disposizioni che sono state fissate dallo scorso anno per l'imposta municipale. Sono cambiate, infatti, le regole sui valori dei terreni edificabili e sulle aree pertinentenziali. Le modifiche sono intervenute sul fronte dei valori delle aree da prendere a base per il calcolo del tributo. Il valore al 1° gennaio dell'anno d'imposizione si applica solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso contrario occorre fare riferimento alla data della loro approvazione, anche in corso d'anno. E le aree edificabili pertinentenziali, a differenza che in passato, sono soggette al pagamento se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e non sono accorpa-

te catastalmente al fabbricato. **I valori dei terreni edificabili**

Dal 2020 bisogna tener conto delle novità introdotte con la legge 160/2019 per quanto concerne il valore da utilizzare per quantificare l'imposta. Il valore di un'area edificabile deve sempre essere calcolato con riferimento al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Ma questa decorrenza vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. Altrimenti, il tributo deve essere determinato sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione. I valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d'anno. Il comma 746 della legge di bilancio 2020 stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'inizio dell'anno di imposizio-

ne o, comunque, a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale o del piano di attuazione. È decisivo anche il momento in cui questi strumenti urbanistici subiscono delle modifiche, che assumono rile-

ne d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche. Le amministrazioni comunali hanno il potere di fissare i valori dei terreni edificabili con delibera del consiglio o della giunta.

Le aree pertinentenziali

L'articolo 1, comma 741, lettera a) della citata legge 160 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Il legislatore è andato oltre il principio affermato dalla Cassazione, che ha riconosciuto la non imponibilità dei terreni pertinentenziali ancorché non graffiati in catasto come un unico bene. Per fabbricare s'intende l'unità immobiliare

iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ai fini urbanistici, a condizione che venga accatastata unitariamente. Tuttavia, questa disposizione non ha natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva. Quindi, fino al 2019, in presenza dei requisiti, non erano soggette a imposizione le aree non accatastate unitariamente ai fabbricati. La Cassazione (sentenza 8367/2016) ha chiarito che l'accatastamento separato dei due immobili non fosse d'impedimento alla non imponibilità dell'area come pertinenza del fabbricato, in presenza di un vincolo d'asservimento durevole e funzionale. La disciplina della nuova imposta invece richiede, per fruire del vantaggio fiscale, che fabbricato e area siano accorpate catastalmente.

— © Riproduzione riservata —



La Corte di cassazione

vanza per determinare il valore di mercato. Il valore delle aree, al solito, va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazio-



Pa, ecco il piano unico su personale, corruzione e digitalizzazione

L'attuazione

Schema semplificato per i piccoli. Verso il rinvio del debutto negli enti locali

Gianni Trovati

ROMA

Il «Piano integrato di attività e organizzazione» che dal prossimo anno sostituirà con un documento unico la miriade di atti di programmazione chiesti agli enti pubblici poggerà su tre colonne: quella dedicata a «Valore pubblico, performance e organizzazione», chiamata a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza, il capitolo su «Organizzazione e capitale umano», in cui andranno individuati fabbisogni e capacità assunzionali e le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime, e il «Monitoraggio» per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta.

Il «Piao» prende forma con il decreto attuativo che ieri ha ricevuto l'intesa in Conferenza Unificata. «È il coronamento del percorso avviato nel 2009», sottolinea il ministro per la Pa Renato Brunetta ribadendo il *trait d'union* fra la riforma che porta il suo nome e le misure di oggi, dopo la lunga parentesi che con i tagli prodotti dalla crisi del debito sovrano ha impedito il decollo di tanti contenuti decisi allora. E in

effetti nei 12 articoli del testo sono molti i riferimenti al decreto legislativo 150, che nei passaggi chiave guida contenuti, responsabilità e controlli del nuovo documento. Insieme al decreto, la Funzione pubblica ha costruito un dettagliato quadro di istruzioni per la costruzione del Piano e un modello tipo per le amministrazioni.

In fatto di performance, le Pa devono fissare accanto agli obiettivi di semplificazione quelli di accessibilità, fisica e digitale, per gli utenti over 65 e disabili. Ma fra i contenuti innovativi c'è anche la richiesta di sviluppare le azioni per «l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale» di cittadini e imprese. Sull'anticorruzione il Piano si muove su due binari, con una via decisamente semplificata nelle Pa con meno di 50 dipendenti: in quel caso è predefinito anche l'elenco delle aree a rischio, che è limitato a concessioni, contratti, sussidi e concorsi, oltre alle articolazioni aggiuntive che potranno essere individuate dal Responsabile anticorruzione.

Il via libera a Dm, istruzioni e modelli segna il passo decisivo per l'attuazione, ma il debutto potrebbe slittare di qualche mese rispetto al 31 gennaio (la nuova data sarà indicata nel Milleproroghe). Negli enti locali, poi, lo slittamento è ancorato a quello, probabile, dei bilanci: il primo anno, infatti, il termine per l'adozione del Piano scadrà 120 giorni dopo il preventivo, mentre dal 2023 si tornerà alla finestra ordinaria di 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

